

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in materia di riforma fiscale
ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Mercoledì 24 settembre 1997. — Presidenza del Presidente Salvatore BIASCO.

La seduta comincia alle 13,45.

Schema di decreto legislativo recante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, attuativo dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Relatore: Pasquini.

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso da ultimo nella seduta del 18 settembre scorso.

Il presidente Salvatore BIASCO, prima di passare all'esame degli emendamenti (allegato 2) rende partecipi i componenti della Commissione di un colloquio telefonico con il Commissario dell'Unione europea Mario Monti, dal quale è emerso che a livello comunitario si perverrà, in tempi presumibilmente non brevi, ad un ravvicinamento, e non già a una uniformità, nel trattamento fiscale delle rendite finanziarie.

Il deputato Pietro ARMANI, intervenendo in relazione a quanto comunicato dal presidente, esprime la propria preoc-

cupazione per la concorrenza che, a seguito dell'emanazione del decreto legislativo in esame, sarà attuata dai cosiddetti « paradisi fiscali ».

Il senatore Gianfranco PASQUINI, relatore, segnala di aver presentato ad integrazione della propria proposta di parere (vedi allegato 1) le seguenti osservazioni, che illustra brevemente:

« Al punto 2 aggiungere, in fine: comunque ad apportare le correzioni necessarie ad escludere il rischio di doppia imposizione.

Al punto 4 aggiungere, in fine: alle quali si dovrebbe riconoscere un trattamento tributario in termini di aliquota da applicare ai relativi dividendi corrisposti a soggetti non residenti tali da evitare il rischio di disincentivare l'afflusso del risparmio di fonte estera.

Al punto 7 dopo le parole: dei soggetti di cui all'articolo 87, lettere a), b) aggiungere: c).

Al punto 7 aggiungere, in fine: La Commissione raccomanda per quanto concerne gli enti di cui alla lettera c) dell'articolo 87, di assicurare il coordinamento con il regime da adottare in attuazione della delega di cui all'articolo 3 comma 187 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Dopo il punto 17 aggiungere il seguente:

17-bis) in riferimento all'articolo 12 si invita il Governo a verificare la possibilità di introdurre modalità semplificate di applicazione dell'imposta dovuta sui dividendi dei titoli azionari da corrispondere a soggetti non residenti, qualora siano in deposito accentrato, coerenti con le disposizioni del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 (EUROSIM).

Al punto 18 sostituire azionari con obbligazionari.

Aggiungere, in fine, la seguente considerazione generale di chiusura:

Si consiglia un attento coordinamento con la disciplina vigente ed inoltre, per gli aspetti tecnico-formali relativi alle nuove disposizioni introdotte, la correzione di eventuali imprecisioni di formulazione tecnica ».

Il relatore, quindi, pronunciandosi sugli emendamenti presentati, dichiara di accettare gli emendamenti Salvatore Biasco 7, 10, 14, 15 (nuova formulazione) e 16, nonché - dopo una precisazione del proponente, tendente a chiarire che lo scopo del proprio emendamento Salvatore Biasco n. 8 è di non addossare al sistema bancario una ingiustificata responsabilità in ordine al carattere qualificato o non delle partecipazioni societarie che formano oggetto di cessioni sottoposte a tassazione - anche l'emendamento n. 8 in tal senso riformulato dal presentatore. Gli emendamenti Albertini 11 e 12, su invito del relatore che li ritiene assorbiti dalle proprie osservazioni integrative, vengono quindi ritirati dal presentatore. Il relatore si dichiara infine contrario a tutti i restanti emendamenti.

In ordine all'emendamento Armani 1, interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore Antonio D'ALÌ, che, nel ribadire l'incostituzionalità per contrasto con il principio della capacità contributiva della tassazione di un reddito potenziale qual è il cosiddetto maturato, sottolinea le

notevoli difficoltà applicative derivanti dalla complessità ed oscurità del meccanismo di equalizzazione e l'incompatibilità della disciplina sul maturato con i sistemi fiscali degli altri paesi europei; trattandosi di una innovazione quanto meno discutibile, è improbabile che essa venga imitata dagli altri *partners* europei. Dopo dichiarazione di voto favorevole del deputato Pietro ARMANI, che evidenzia come, una volta istituito l'Euro, le imprese, a differenza delle persone fisiche, godranno del privilegio di scegliere la residenza fiscale più conveniente, l'emendamento Armani 1, posto in votazione, viene respinto.

Dopo dichiarazione di voto del senatore Renato ALBERTINI, che raccomanda l'approvazione del proprio emendamento n. 2, segnalando che negli altri paesi europei la tassazione sui dividendi e sugli interessi è superiore a quella prevista dallo schema di decreto, l'emendamento Albertini 2, posto in votazione, viene respinto.

L'emendamento Armani 3, posto in votazione dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore Antonio D'ALÌ, che, oltre a rilevare che l'aliquota differenziata contrasta con il principio di neutralità fiscale richiamato anche dal relatore, osserva che il decreto legislativo non appare in linea con i criteri posti dalla legge delega sotto il profilo del *favor* per i titoli a lungo termine, viene respinto.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore Renato ALBERTINI che ricorda come detto emendamento rifletta la posizione « storica » di Rifondazione Comunista sull'argomento, tesa a premiare l'opzione dei contribuenti per la nominatività dei titoli di stato con una aliquota agevolata, l'emendamento Albertini 4 viene respinto.

Vengono quindi respinti gli emendamenti Albertini 5 e, dopo dichiarazione di voto del senatore Renato ALBERTINI che ribadisce la necessità di colpire le speculazioni a breve, Albertini 6.

Vengono quindi respinti gli emendamenti Armani 9, Albertini 13 e 17.

Dopo un chiarimento del presidente Salvatore BIASCO in ordine alla finalità dell'emendamento n. 18, cui replica il deputato Pietro ARMANI, che ritiene preferibile la dizione contenuta nello schema di decreto, l'emendamento stesso viene ritirato.

Viene quindi respinto l'emendamento Albertini 20.

Su invito del relatore, che ritiene l'emendamento Albertini 21 ricompreso nelle proprie osservazioni aggiuntive tendenti ad un miglior coordinamento formale del testo del decreto, lo stesso viene ritirato.

Conclusa la votazione degli emendamenti, la Commissione passa alle dichiarazioni di voto finali.

Il senatore Antonio D'ALÌ preannuncia il voto contrario del proprio gruppo in quanto ritiene che con la tassazione delle plusvalenze sul maturato si stia commettendo un grave errore. Ritiene, in altri termini, che in ossequio al principio costituzionale della capacità contributiva debba essere tenuto fermo il criterio di cassa nella tassazione dei redditi. Osserva, inoltre, che il sostanziale apprezzamento espresso dagli organismi associativi dei fondi di investimento dimostra che il decreto legislativo in esame toglie spazi di libertà all'investitore privato, spazi destinati ad essere occupati dall'investitore professionale di massa. In conclusione, il decreto legislativo contribuisce ad aggravare il quadro di assoluta confusione esistente in materia fiscale, come sembrano confermare le numerose osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore, la cui valutazione complessivamente favorevole appare quindi inspiegabile.

Il senatore Renato ALBERTINI, dichiarando il proprio voto contrario sulla

proposta di parere, ribadisce che il decreto legislativo è del tutto inadeguato rispetto alla esigenza di un recupero di equità fiscale. Del resto, esso non realizza l'obiettivo dell'omogeneità delle aliquote, consolida una condizione di privilegio per il trattamento degli interessi e non risponde all'esigenza di colpire le speculazioni a breve termine.

Dopo dichiarazione di voto contrario del deputato Pietro ARMANI a nome del gruppo di Alleanza Nazionale, il senatore Rossano CADDEO, intervenendo per dichiarazione di voto, ritiene che il decreto legislativo, che ha ottenuto un apprezzamento diffuso da parte degli operatori economici interessati, rispecchi puntualmente i principi contenuti nella legge delega e costituisca una spinta concreta per lo sviluppo degli investimenti produttivi. Nel condividere la prospettiva di pervenire in futuro ad una aliquota unica, giudica opportuna la fissazione al 12,50 per cento dell'aliquota di base. Dichiarando quindi il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, che attraverso le osservazioni di cui è corredata costituirà un utile stimolo per il Governo in sede di redazione definitiva del decreto legislativo.

Concluse le dichiarazioni di voto finali, il presidente Salvatore BIASCO pone in votazione la proposta di parere del relatore che, a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame, risulta come segue:

«La Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

esaminato lo schema di decreto legislativo, concernente il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi in attuazione dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, lo ritiene conforme alle norme di delega e ne apprezza la normativa introdotta, ispirata a semplifi-

cazione, razionalizzazione, trasparenza ed innovazione.

Si tratta di caratteristiche apprezzate non solo e non tanto dagli intermediari, quanto dai mercati finanziari che hanno già scontato positivamente “l’effetto annuncio”. Le norme contenute nello schema di decreto legislativo sottoposto all’esame della Commissione rafforzano i mercati, stabilizzano gli investimenti e stimolano un miglior comportamento degli investitori. Inoltre, i provvedimenti esaminati contribuiscono al risanamento ormai avviato della finanza pubblica ed a indirizzare flussi consistenti di risorse in direzione degli investimenti produttivi, pur permanendo alcuni limiti relativi alla incentivazione fiscale del *merchant banking*.

La Commissione rileva che il forte contenuto innovativo presente nella riforma sottolinea ancora più efficacemente la necessità di una armonizzazione fiscale nell’ambito dell’Unione europea. L’introduzione dell’Euro, l’eliminazione delle barriere costituite dal rischio di cambio, il sostanziale allineamento dei tassi di interesse, favoriranno una grande volatilità del mercato. In questa situazione è necessario evitare la “concorrenza fiscale” tra i paesi della Unione, per cui si richiede una politica attiva e determinata da parte del governo italiano volto ad armonizzare a livello europeo quanto meno la tassazione delle rendite finanziarie. L’armonizzazione fiscale in ambito U.E. è di fondamentale importanza, ma non può certamente ritardare l’intervento del legislatore per il riordino della materia, in attesa di accordi comunitari allo stato di fatto alquanto aleatori. L’assetto che viene disegnato con questa legge potrebbe, per la sua completezza, essere una base seria su cui fare convergere tale armonizzazione.

Il riordino del regime fiscale di tassazione delle rendite finanziarie richiederà notevoli investimenti sia in aggiornamento professionale e promozione che in procedure organizzative, *hardware* e *software*.

Non paiono però accettabili le richieste relative al concorso dello Stato ai costi relativi sia all’adeguamento dei sistemi informativi che all’adempimento dei sostituti d’imposta, poiché questi costi risultano più che compensati da un assetto normativo che svilupperà e qualificherà le attività finanziarie.

E neppure possono trovare riscontro positivo le richieste di fare slittare i termini di avvio del nuovo sistema fiscale al 1° gennaio 1999, anziché al 1° luglio 1998, poiché questa eventualità è impedita dal rispetto della delega, che alla lettera *r*) del comma 160 prevede la possibilità di disporre l’entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, fino a 9 mesi dalla loro pubblicazione. È vero che una decorrenza infrannuale complica le questioni organizzative, e gli adempimenti a carico dei sostituti di imposta contabile; pur tuttavia sia la probabile entrata in vigore dell’Euro dal 1° gennaio 1999 con le relative procedure informatiche che l’avvento degli anni 2000, richiedono una complessiva ristrutturazione e riorganizzazione dei sistemi informativi che può partire dalla parte fiscale per estendersi sugli altri adempimenti.

La Commissione infine

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con alcune considerazioni di carattere generale, che riguardano l’orizzonte della legge, e con le successive osservazioni.

CONSIDERAZIONI

a) La Commissione sottolinea la necessità di arrivare entro termini di tempo ravvicinati, dettati inevitabilmente dalle condizioni della finanza pubblica, alla introduzione di una aliquota unica per i redditi di capitale, i redditi diversi ed i redditi finanziari derivanti dal patrimonio netto delle imprese, (secondo le norme che saranno introdotte dalla *Dual Income*

Tax), le plusvalenze da ristrutturazioni societarie. È indispensabile, anche ai fini dell'armonizzazione fiscale nell'U.E., realizzare quanto prima la completa neutralità del fisco nella scelta di allocazione delle risorse. I termini della delega impedivano di arrivare a questo risultato, ma la stessa evidente difficoltà che ha la relazione a giustificare un sistema di doppia aliquota testimonia che la razionalità e la semplificazione dell'intero sistema richiedono che si pervenga a tale soluzione.

b) Norme organiche di riordino della tassazione delle plusvalenze finanziarie avrebbero potuto essere l'occasione, accoppiate ad altri provvedimenti di carattere normativo, per favorire lo sviluppo del *merchant banking* e del *venture capital*, selezionando tali intermediari come intermediari speciali e adottando per essi provvedimenti fiscali maggiormente incentivanti.

c) In particolare, il trattamento fiscale previsto per i partecipanti ai Fondi chiusi è eccessivamente oneroso per i soggetti istituzionali, in quanto supera in modo considerevole l'impostazione fiscale relativa agli investimenti diretti.

Se si considera che la prospettiva di sviluppo dei Fondi chiusi è legata in ogni parte del mondo alla partecipazione dei soggetti istituzionali, con particolare riferimento ai Fondi pensione, occorre ripristinare la neutralità fiscale tra investimento diretto ed investimento tramite Fondo chiuso, se si vuole veramente promuovere questo strumento. D'altra parte: nel momento in cui la riforma fiscale in atto penalizzerà le imprese sottocapitalizzate, occorre che uno dei pochi strumenti per la capitalizzazione delle piccole e medie imprese possa decollare. In caso contrario quella parte di risorse che i Fondi pensione destineranno all'investimento azionario saranno dirottate verso la Borsa e l'avvio della previdenza complementare comporterà un forte drenaggio di liquidità dalle imprese piccole e medie verso le società quotate, che sono una esigua minoranza e non riguardano cer-

tamente, almeno nel breve-medio periodo, le piccole e medie imprese.

Pare opportuno quindi alleggerire il carico fiscale dei soggetti investitori istituzionali partecipanti ai Fondi chiusi, attraverso un adeguato aumento del credito di imposta (dal 15 al 20 per cento), oppure riconsiderare la materia in sede di ridefinizione della disciplina fiscale dei Fondi pensione, di cui al successivo punto d).

d) Il comma 160 della legge delega (23 dicembre 1996, n. 662) è inspiegabilmente carente per quanto attiene la disciplina dei Fondi Pensione.

È necessario che il Governo provveda in tempi rapidi a colmare questa lacuna, alla luce anche di considerazioni contenute nella relazione accompagnatoria allo schema di decreto legislativo, relative ai certificati di deposito ed ai depositi in c/c. Entrambi questi strumenti finanziari, opportunamente vincolati a lungo termine (esempio 10 anni) potrebbero essere considerati risparmio previdenziale, entrare a pieno titolo nella previdenza complementare ed essere conseguentemente sottoposti ad una diversa tassazione.

e) Pur considerando innovative le opzioni di cui agli articoli 6 e 7, la Commissione dà mandato al Governo di valutare se esistono le condizioni per introdurre in sostituzione un'ulteriore semplificazione, che preveda un regime ordinario da un lato e un regime intermedio dall'altro. Un'unificazione dal punto di vista tributario dei regimi amministrati e gestiti, entrambi tassati su quanto maturato dai titoli in possesso del contribuente, consentirebbe di eliminare il meccanismo dell'equalizzatore e incentiverebbe un maggior dinamismo nelle decisioni di portafoglio, in quanto sparirebbe un disincentivo nel passaggio da un rapporto di risparmio amministrato a un rapporto di risparmio gestito, costituito dalle necessità di saldare la posizione fiscale. Il vantaggio fiscale che l'assenza di un meccanismo di equalizzazione determinerebbe per il regime ordinario appare come un premio per la perdita dell'anonimato.

OSSERVAZIONI

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *f*), dopo le parole: "plusvalenze derivanti dalla cessione" inserire le seguenti "a titolo oneroso", coerentemente alle disposizioni contenute all'articolo 81 del TUIR, come parzialmente riformulato dall'articolo 3 dello schema di decreto.

2. Nell'articolo 1, la modifica della lettera *f*) dell'articolo 20 del testo unico delle imposte sui redditi, dovrebbe chiarire quali sono i mercati regolamentati presso i quali non opera la presunzione di territorialità per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate.

3. Relativamente alla formulazione della lettera *g-bis*) del comma 3 dell'articolo 1, si segnala che essa potrebbe determinare problemi di ordine applicativo per quanto concerne i contratti in cui il reddito è conseguito dal soggetto che acquista a pronti e rivende a termine, ed è costituito dall'importo retrocesso dalla controparte. In questo caso, infatti, potrebbe determinarsi l'eventualità di una doppia tassazione, da evitare per evidenti ragioni di equità di trattamento. Si invita pertanto il Governo a valutare l'opportunità di consentire la deducibilità delle somme retrocesse al soggetto venditore a pronti e acquirente a termine, e, comunque, ad apportare le correzioni necessarie ad escludere il rischio di doppia imposizione.

4. Relativamente alle disposizioni di chiusura di cui alla lettera *h*), si rileva che l'espressione: "utili e perdite" si può propriamente riferire al reddito di impresa, ai sensi dell'articolo 52 del TUIR, e non anche alle altre tipologie di redditi. Conseguentemente, si propone di sostituire le suddette parole con le seguenti: "differenziali positivi o negativi".

5. Relativamente all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), si raccomanda l'inserimento di una disposizione diretta ad escludere dal computo dei limiti stabiliti ai fini dell'individuazione di una partecipazione qualificata le azioni di risparmio, alle quali si dovrebbe riconoscere un tratta-

mento tributario in termini di aliquota da applicare ai relativi dividendi corrisposti a soggetti non residenti tali da evitare il rischio di disincentivare l'afflusso del risparmio di fonte estera.

6. Sempre con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), va sottolineata la necessità di provvedere al coordinamento delle relative disposizioni con quelle di cui al comma 16 dell'articolo 7 che dispongono l'obbligo per i soggetti gestori che "dovessero constatare" l'avvenuto superamento delle soglie indicate, di darne immediata comunicazione al contribuente. Infatti, soprattutto nell'eventualità che il contribuente si avvalga di più intermediari, si potrebbero determinare situazioni di incertezza e favorire manovre elusive. Allo scopo di evitare tale eventualità e di assicurare la certezza del trattamento tributario da applicare, si invita il Governo a valutare la possibilità di stabilire che dalla data in cui la partecipazione ha superato le soglie indicate alla lettera *c*), tutte le cessioni effettuate nei successivi 12 mesi, sempre che complessivamente superino le predette soglie, devono essere considerate come cessioni di partecipazioni qualificate.

7. Dalla disposizione precedente occorrerebbe escludere quelle società che abbiano concluso con la società di gestione della Borsa contratti tesi ad assicurare la liquidità dei titoli quotati (i cosiddetti titoli sottili), per le quali la soglia del 2 per cento dovrebbe intendersi come media annua al netto degli acquisti.

8. All'articolo 3, comma 1, lettera *c-bis*), si sostituiscano le parole da: "società od enti" fino a: "di cui all'articolo 5, lettera *c*)", con le seguenti: "società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui alla lettera *c*), e dei soggetti di cui all'articolo 87, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)", in modo da assicurare l'omogeneità con la formulazione della lettera *c*). Si raccomanda, per quanto concerne gli enti di cui alla lettera *c*) dell'articolo 87, di assicurare il coordinamento con il regime da adottare in attuazione della delega di cui all'articolo 3, comma 187, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

9. Relativamente alla lettera *c-quinquies*) dell'articolo 3, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'inserimento di una norma di chiusura analoga a quella introdotta con la lettera *h*) dell'articolo 41 del TUIR, diretta a stabilire che fra le plusvalenze e i proventi diversi da quelle indicati alle lettere precedenti, debbano essere comunque inclusi quelli derivanti da rapporti aventi per oggetto la negoziazione del capitale. In questo modo, si darebbe piena attuazione al dettato del principio di delega di cui alla lettera *c*) del comma 160 dell'articolo 3 della legge n. 662/96.

10. Relativamente all'articolo 4, si segnala che la formulazione del comma 9 per quanto concerne il cosiddetto "equalizzatore" risulta eccessivamente generica. Si raccomanda pertanto al Governo di fornire ulteriori elementi circa i criteri da adottare ai fini della determinazione dei coefficienti di rettifica allo scopo di assicurare ai risparmiatori la necessaria certezza dei trattamenti tributari da applicare, stabilendo comunque che per la definizione dell'ammontare entro cui le plusvalenze concorrono a formare il reddito imponibile in ciascun anno si applicano i coefficienti stabiliti dal Ministero delle finanze entro il mese di marzo dell'anno precedente.

11. Per quanto concerne l'articolo 5, si segnala che la disposizione di cui al comma 3, potrebbe risultare pleonastica in considerazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8.

12. Relativamente alle sanzioni stabilite al comma 7 del medesimo articolo 5, si invita il Governo a procedere, ai fini della determinazione della loro entità, al coordinamento con le disposizioni da adottare ai fini della revisione del sistema sanzionatorio tributario non penale, in attuazione della delega conferitagli al comma 133 dell'articolo 3 della legge n. 662/96. Le medesime considerazioni valgono relativamente agli articoli 6 e 7.

13. Nell'articolo 6, andrebbe chiarito che il trasferimento conseguente ad un atto di cessione a titolo gratuito costituisce comunque presupposto di applicazione

dell'imposta in capo al soggetto che dispone il trasferimento, considerato che in linea generale solo le cessioni al titolo oneroso sono considerate suscettibili di produrre plusvalenze imponibili.

14. Riguardo all'articolo 6, va rilevato che al comma 10 non è prevista alcuna esplicita disposizione circa il momento in cui l'imposta deve essere concretamente applicata dall'intermediario.

15. Per quanto riguarda l'articolo 7, occorre considerare che la previsione dell'obbligo del versamento a titolo di acconto del 75 per cento dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato fino al 30 settembre secondo le modalità indicate al comma 12 potrebbe determinare notevoli difficoltà per gli intermediari. Pur essendo comprensibili le esigenze di cassa che hanno suggerito di introdurre l'acconto, peraltro non esplicitamente previsto nei criteri di delega, si invita il Governo a valutare l'ipotesi di una parziale riformulazione del comma 12, eventualmente prevedendo l'effettuazione di versamenti su base semestrale ovvero stabilendo il progressivo superamento del regime di acconto entro un arco temporale ragionevole.

16. Nell'articolo 7, comma 3, occorre chiarire se l'inapplicabilità della ritenuta di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti, riguardi solo i rapporti tra le banche ed i propri clienti o anche i conti correnti aperti presso le banche da altri gestori ed alimentati dalle somme destinate all'esecuzione dell'incarico ricevuto o da esso derivante.

17. Nell'articolo 7, comma 12, occorre inserire una disposizione che consenta di prelevare le somme necessarie al pagamento dell'acconto dell'imposta anche attraverso il disinvestimento, nel caso il contribuente non fornisca la provvista così come previsto dal precedente comma 11.

18. Sempre riguardo all'articolo 7, si rileva che non risulta chiara nell'ambito della stessa norma la qualificazione giuridica del gestore incaricato di applicare e versare l'imposta, in considerazione della

possibilità che il rinvio alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, si possa intendere nel senso che il gestore stesso assumerebbe il ruolo di sostituto d'imposta a tutti gli effetti, a differenza di quanto è previsto per gli intermediari dell'articolo 6, meri incaricati d'imposta.

19. Per quanto concerne l'articolo 12, valuti il Governo l'opportunità di circoscrivere, relativamente alle cosiddette operazioni conduit, l'applicazione delle disposizioni ivi previste ai soli contratti di mutuo per i quali si pone l'esigenza di introdurre misure anti elusive, evitando le possibili penalizzazioni che potrebbero derivare da un eccessivo ampliamento dell'ambito di applicazione del regime prospettato.

20. Si raccomanda il coordinamento delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'articolo 12 per quanto concerne le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601/73, ivi compresi quelli emessi da enti pubblici economici trasformati in S.p.A., allo scopo di evitare l'eventualità di una doppia imposizione.

21. Relativamente al comma 10 del medesimo articolo 12, si invita il Governo a verificare se la disposizione che si intende sostituire è quella di cui all'arti-

colo 8 del DL n. 512/83, e non all'articolo 5, comma 1, già sostituita dal comma 8 dello stesso articolo 12.

22. Sempre in riferimento all'articolo 12 si invita il Governo a verificare la possibilità di introdurre modalità semplificate di applicazione dell'imposta dovuta sui dividendi dei titoli azionari da corrispondere a soggetti non residenti, qualora siano in deposito accentrato, coerenti con le disposizioni del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 (EUROSIM).

23. Riguardo all'articolo 13, valuti il Governo se non si possano indicare meccanismi più semplici ai fini della determinazione dell'equalizzatore per i titoli obbligazionari senza cedola, i cosiddetti *zero coupon*, stante la notevole complessità del sistema indicato.

24. Occorrerebbe specificare a chi compete la responsabilità di certificare la natura qualificata o meno della cessione di partecipazioni, evitando che tale responsabilità ricada sugli intermediari.

25. Da ultimo, si consiglia un attento coordinamento del provvedimento con la disciplina vigente ed inoltre, per gli aspetti tecnico formali relativi alle nuove disposizioni introdotte, la correzione di eventuali imprecisioni di formulazione tecnica ».

La Commissione approva.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE**PROPOSTA DI PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA TRIBUTARIA DEI REDDITI DI CAPITALE E DEI REDDITI DIVERSI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMA 160, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662.**

La Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

esaminato lo schema di decreto legislativo, concernente il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi in attuazione dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, lo ritiene conforme alle norme di delega e ne apprezza la normativa introdotta, ispirata a semplificazione, razionalizzazione, trasparenza ed innovazione.

Si tratta di caratteristiche apprezzate non solo e non tanto dagli intermediari, quanto dai mercati finanziari che hanno già scontato positivamente «l'effetto annuncio». Le norme contenute nello schema di decreto legislativo sottoposto all'esame della Commissione rafforzano i mercati, stabilizzano gli investimenti e stimolano un miglior comportamento degli investitori. Inoltre, i provvedimenti esaminati contribuiscono al risanamento ormai avviato della finanza pubblica ed a indirizzare flussi consistenti di risorse in direzione degli investimenti produttivi, pur permanendo alcuni limiti relativi alla incentivazione fiscale del *merchant banking*.

La Commissione rileva che il forte contenuto innovativo presente nella riforma sottolinea ancora più efficacemente la necessità di una armonizzazione fiscale nell'ambito dell'Unione europea. L'introduzione dell'Euro, l'eliminazione delle

barrere costituite dal rischio di cambio, il sostanziale allineamento dei tassi di interesse, favoriranno una grande volatilità del mercato. In questa situazione è necessario evitare la «concorrenza fiscale» tra i paesi della Unione, per cui si richiede una politica attiva e determinata da parte del governo italiano volto ad armonizzare a livello europeo quanto meno la tassazione delle rendite finanziarie. L'armonizzazione fiscale in ambito U.E. è di fondamentale importanza, ma non può certamente ritardare l'intervento del legislatore, per il riordino della materia, in attesa di accordi comunitari allo stato di fatto alquanto aleatori. L'assetto che viene disegnato con questa legge potrebbe, per la sua completezza, essere una base seria su cui fare convergere tale armonizzazione.

Il riordino del regime fiscale di tassazione delle rendite finanziarie richiederà notevoli investimenti sia in aggiornamento professionale e promozione che in procedure organizzative, *hardware* e *software*. Non paiono però accettabili le richieste relative al concorso dello Stato ai costi relativi sia all'adeguamento dei sistemi informativi che all'adempimento dei sostituti d'imposta, poiché questi costi risultano più che compensati da un assetto normativo che svilupperà e qualificherà le attività finanziarie.

E neppure possono trovare riscontro positivo le richieste di fare slittare i

termini di avvio del nuovo sistema fiscale al 1° gennaio 1999, anziché al 1° luglio 1998, poiché questa eventualità è impedita dal rispetto della delega che alla lettera *r*) del comma 160, prevede la possibilità di disporre l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, fino a 9 mesi dalla loro pubblicazione. È vero che una decorrenza infrannuale complica le questioni organizzative, e gli adempimenti a carico dei sostituti di imposta contabile; pur tuttavia sia la probabile entrata in vigore dell'Euro dal 1° gennaio 1999 con le relative procedure informatiche che l'avvento degli anni 2000, richiedono una complessiva ristrutturazione e riorganizzazione dei sistemi informativi che può partire dalla parte fiscale per estendersi sugli altri adempimenti.

La Commissione infine

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con alcune considerazioni di carattere generale, che riguardano l'orizzonte della legge, e con le successive osservazioni.

CONSIDERAZIONI

a) La Commissione sottolinea la necessità di arrivare entro termini di tempo ravvicinati, dettati inevitabilmente dalle condizioni della finanza pubblica, alla introduzione di una aliquota unica per i redditi di capitale, i redditi diversi ed i redditi finanziari derivanti dal patrimonio netto delle imprese, (secondo le norme che saranno introdotte dalla *Dual Income Tax*), le plusvalenze da ristrutturazioni societarie. È indispensabile, anche ai fini dell'armonizzazione fiscale nell'U.E., realizzare quanto prima la completa neutralità del fisco nella scelta di allocazione delle risorse. I termini della delega impedivano di arrivare a questo risultato, ma la stessa evidente difficoltà che ha la relazione a giustificare un sistema di doppia aliquota testimonia che la razionalità e la semplificazione dell'intero sistema richiedono che si pervenga a tale soluzione.

b) Norme organiche di riordino della tassazione delle plusvalenze finanziarie avrebbero potuto essere l'occasione, accoppiate ad altri provvedimenti di carattere normativo, per favorire lo sviluppo del *merchant banking* e del *venture capital*, selezionando tali intermediari come intermediari speciali e adottando per essi provvedimenti fiscali maggiormente incentivanti.

c) In particolare, il trattamento fiscale previsto per i partecipanti ai fondi chiusi è eccessivamente oneroso per i soggetti istituzionali, in quanto supera in modo considerevole l'impostazione fiscale relativa agli investimenti diretti.

Se si considera che la prospettiva di sviluppo dei Fondi chiusi è legata in ogni parte del mondo alla partecipazione dei soggetti istituzionali, con particolare riferimento ai Fondi pensione, occorre ripristinare la neutralità fiscale tra investimento diretto ed investimento tramite Fondo chiuso, se si vuole veramente promuovere questo strumento. D'altra parte: nel momento in cui la riforma fiscale in atto penalizzerà le imprese sottocapitalizzate, occorre che uno dei pochi strumenti per la capitalizzazione delle piccole e medie imprese possa decollare.

In caso contrario quella parte di risorse che i Fondi pensione destineranno all'investimento azionario saranno dirottate verso la Borsa e l'avvio della previdenza complementare comporterà un forte drenaggio di liquidità dalle imprese piccole e medie verso le società quotate, che sono una esigua minoranza e non riguardano certamente, almeno nel breve-medio periodo, le piccole e medie imprese.

Pare opportuno quindi alleggerire il carico fiscale dei soggetti investitori istituzionali partecipanti ai Fondi chiusi, attraverso un adeguato aumento del credito di imposta (dal 15 al 20 per cento), oppure riconsiderare la materia in sede di ridefinizione della disciplina fiscale dei Fondi pensione, di cui al successivo punto *d*).

d) Il comma 160 della legge delega (23 dicembre 1996, n. 662) è inspiegabilmente carente per quanto attiene la disciplina dei Fondi pensione.

È necessario che il Governo provveda in tempi rapidi a colmare questa lacuna, alla luce anche di considerazioni contenute nella relazione accompagnatoria allo schema di decreto legislativo, relative ai certificati di deposito ed ai depositi in c/c.

Entrambi questi strumenti finanziari, opportunamente vincolati a lungo termine (esempio 10 anni) potrebbero essere considerati risparmio previdenziale, entrare a pieno titolo nella previdenza complementare ed essere conseguentemente sottoposti ad una diversa tassazione.

OSSERVAZIONI:

1. all'articolo 1, comma 1, lettera f), dopo le parole: « plusvalenze derivanti dalla cessione » inserire le seguenti « a titolo oneroso », coerentemente alle disposizioni contenute all'articolo 81 del TUIR, come parzialmente riformulato dall'articolo 3 dello schema di decreto;

2. relativamente alla formulazione della lettera g-bis) del comma 3 dell'articolo 1, si segnala che essa potrebbe determinare problemi di ordine applicativo per quanto concerne i contratti in cui il reddito è conseguito dal soggetto che acquista a pronti e rivende a termine, ed è costituito dall'importo retrocesso dalla controparte. In questo caso, infatti, potrebbe determinarsi l'eventualità di una doppia tassazione, da evitare per evidenti ragioni di equità di trattamento. Si invita pertanto il Governo a valutare l'opportunità di consentire la deducibilità delle somme retrocesse al soggetto venditore a pronti e acquirente a termine;

3. relativamente alle disposizioni di chiusura di cui alla lettera h), si rileva che l'espressione: « utili e perdite » si può propriamente riferire al reddito di impresa, ai sensi dell'articolo 52 del TUIR, e non anche alle altre tipologie di redditi. Conseguentemente, si propone di sostituire le suddette parole con le seguenti: « differenziali positivi o negativi »;

4. relativamente all'articolo 3, comma 1, lettera c), si raccomanda l'inserimento di una disposizione diretta ad escludere dal computo dei limiti stabiliti ai fini dell'individuazione di una partecipazione qualificata le azioni di risparmio;

5. sempre con riferimento alla lettera c), va sottolineata la necessità di provvedere al coordinamento delle relative disposizioni con quelle di cui al comma 16 dell'articolo 7 che dispongono l'obbligo per i soggetti gestori che « dovessero constatare » l'avvenuto superamento delle soglie indicate, di darne immediata comunicazione al contribuente. Infatti, soprattutto nell'eventualità che il contribuente si avvalga di più intermediari, si potrebbero determinare situazioni di incertezza e favorire manovre elusive. Allo scopo di evitare tale eventualità e di assicurare la certezza del trattamento tributario da applicare, si invita il Governo a valutare la possibilità di stabilire che dalla data in cui la partecipazione ha superato le soglie indicate alla lettera c), tutte le cessioni effettuate nei successivi 12 mesi, sempre che complessivamente superino le predette soglie, devono essere considerate come cessioni di partecipazioni qualificate;

6. dalla disposizione precedente occorrerebbe escludere quelle società che abbiano concluso con la società di gestione della Borsa contratti tesi ad assicurare la liquidità dei titoli quotati (i cosiddetti titoli sottili), per le quali la soglia del 2 per cento dovrebbe intendersi come media annua al netto degli acquisti;

7. alla lettera c-bis), si sostituiscano le parole da: « società od enti » fino a: di cui all'articolo 5, lettera c), con le seguenti: « società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui alla lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 87, lettere a), b) e d) », in modo da assicurare l'omogeneità con la formulazione della lettera c);

8. relativamente alla lettera c-quinquies), valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'inserimento di una norma di

chiusura analoga a quella introdotta con la lettera *h*) dell'articolo 41 del TUIR, diretta a stabilire che fra le plusvalenze e i proventi diversi da quelle indicati alle lettere precedenti, debbano essere comunque inclusi quelli derivanti da rapporti aventi per oggetto la negoziazione del capitale. In questo modo, si darebbe piena attuazione al dettato del principio di delega di cui alla lettera *c*) del comma 160 dell'articolo 3 della legge n. 662/96;

9. relativamente all'articolo 4, si segnala che la formulazione del comma 9 per quanto concerne il cosiddetto « equalizzatore » risulta eccessivamente generica. Si raccomanda pertanto al Governo di fornire ulteriori elementi circa i criteri da adottare ai fini della determinazione dei coefficienti di rettifica allo scopo di assicurare ai risparmiatori la necessaria certezza dei trattamenti tributari da applicare, stabilendo comunque che per la definizione dell'ammontare entro cui le plusvalenze concorrono a formare il reddito imponibile in ciascun anno si applicano i coefficienti stabiliti dal Ministero delle finanze entro il mese di marzo dell'anno precedente;

10. per quanto concerne l'articolo 5, si segnala che la disposizione di cui al comma 3, potrebbe risultare pleonastica in considerazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8;

11. relativamente alle sanzioni stabilite al comma 7 del medesimo articolo 5, si invita il Governo a procedere, ai fini della determinazione della loro entità, al coordinamento con le disposizioni da adottare ai fini della revisione del sistema sanzionatorio tributario non penale, in attuazione della delega conferitagli al comma 133 dell'articolo 3 della legge n. 662/96. Le medesime considerazioni valgono relativamente agli articoli 6 e 7;

12. riguardo all'articolo 6, va rilevato che al comma 10 non è prevista alcuna esplicita disposizione circa il momento in cui l'imposta deve essere concretamente applicata dall'intermediario;

13. per quanto riguarda l'articolo 7, occorre considerare che la previsione dell'obbligo del versamento a titolo di acconto del 75 per cento dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato fino al 30 settembre secondo le modalità indicate al comma 12 potrebbe determinare notevoli difficoltà per gli intermediari. Pur essendo comprensibili le esigenze di cassa che hanno suggerito di introdurre l'acconto, peraltro non esplicitamente previsto nei criteri di delega, si invita il Governo a valutare l'ipotesi di una parziale riformulazione del comma 12 eventualmente prevedendo l'effettuazione di versamenti su base semestrale ovvero stabilendo il progressivo superamento del regime di acconto entro un arco temporale ragionevole;

14. sempre riguardo all'articolo 7, si rileva che non risulta chiara nell'ambito della stessa norma la qualificazione giuridica del gestore incaricato di applicare e versare l'imposta, in considerazione della possibilità che il rinvio alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, si possa intendere nel senso che il gestore stesso assumerebbe il ruolo di sostituto d'imposta a tutti gli effetti, a differenza di quanto è previsto per gli intermediari dell'articolo 6, meri incaricati d'imposta;

15. per quanto concerne l'articolo 12, valuti il Governo l'opportunità di circoscrivere, relativamente alle cosiddette operazioni conduit, l'applicazione delle disposizioni ivi previste ai soli contratti di mutuo per i quali si pone l'esigenza di introdurre misure anti elusive, evitando le possibili penalizzazioni che potrebbero derivare da un eccessivo ampliamento dell'ambito di applicazione del regime prospettato;

16. si raccomanda il coordinamento delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 per quanto concerne le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 601/73, ivi compresi quelli emessi da enti pubblici economici trasformati in S.p.A., allo scopo di evitare l'eventualità di una doppia imposizione;

17. relativamente al comma 10 del medesimo articolo, si invita il Governo a verificare se la disposizione che si intende sostituire è quella di cui all'articolo 8 del DL n. 512/83, e non all'articolo 5, comma

1, già sostituita dal comma 8 dello stesso articolo 12;

18. riguardo all'articolo 13, valuti il Governo se non si possano indicare meccanismi più semplici ai fini della determinazione dell'equalizzatore per i titoli azionari senza cedola, i cosiddetti zero coupon, stante la notevole complessità del sistema indicato.

ALLEGATO 2

Emendamenti al parere del relatore sullo schema di decreto legislativo concernente il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi (articolo 3, comma 160 della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Prima della lettera a) inserire la seguente:

0a) che l'imposizione avvenga solamente ed esclusivamente su redditi effettivamente conseguiti o realizzati e non già come previsto dalla bozza di decreto su redditi maturati, essendo quest'ultima previsione palesemente incostituzionale, palesemente in contrasto con la normativa civilistica, di difficile e in ogni caso sperequativa applicazione ed assolutamente originale nel panorama dei regimi fiscali europei.

1.

Armani, Berruti, D'Alì, Giovanni Pace, Pedrizzi, Pastore, Francesco Saverio Biasco, Bosello, Conte.

Sostituire la lettera a) come segue:

La Commissione ritiene assolutamente necessaria l'introduzione di un'aliquota unica per i redditi di capitale, i redditi diversi, i redditi finanziari derivanti dal patrimonio netto delle imprese, nonché le plusvalenze da ristrutturazioni societarie, per cui è stata già prevista, nello schema di decreto legislativo approvato il 18 giugno 1997, un'imposta sostitutiva al 27 per cento. Inoltre, ai fini dell'armonizzazione fiscale tra i Paesi dell'UE, dove su tali redditi finanziari vigono aliquote notevolmente più alte rispetto a quelle previste dal presente schema, e per la realizzazione della completa neutralità del fisco nella scelta di allocazione delle risorse, nonché per un'equa ed omogenea ripartizione del carico fiscale tra le di-

verse categorie di reddito, è indispensabile che sui redditi di capitale e sui redditi diversi si introduca un'aliquota del 27 per cento.

2.

Albertini.

Alla fine del punto a) inserire il seguente periodo:

La delega prevedeva che la fissazione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale avvenisse favorendo quelli a più lungo termine. Occorre pertanto immediatamente adeguarsi a questa disposizione riallineando tutte le imposte, ritenute o sostitutive, su una unica aliquota per tutti gli strumenti di risparmio.

3.

Armani, Berruti, D'Alì, Giovanni Pace, Pedrizzi, Pastore, Francesco Saverio Biasco, Bosello, Conte.

Alla lettera a) aggiungere il seguente periodo:

Si potrebbe conservare l'attuale aliquota al 12,5 per cento, tenendo conto dell'esigenza di finanziamento del debito pubblico, sui redditi di capitale relativi al possesso di titoli di Stato ed equiparati fino a lire 200 milioni e del 22 per cento per la parte eccedente tale limite, a condizione che si accetti di indicare la tipologia e l'ammontare posseduto.

4.

Albertini.

Alla lettera c) sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

Pare opportuno quindi riconsiderare la materia in sede di ridefinizione della disciplina fiscale dei fondi Pensione, ferma restando, frattanto, l'applicazione di un'aliquota unica al 27 per cento.

5.

Albertini.

Dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) È necessario che il Governo adotti una specifica tassazione sui movimenti di capitale da e per l'estero attraverso l'applicazione di aliquote proporzionali all'ampiezza delle transazioni relative a strumenti finanziari denominate in valuta estera (aliquote comprese tra lo 0,5 per cento e l'1 per cento) al fine di ostacolare le speculazioni a breve termine.

Per il controllo di tali movimenti, deve essere resa obbligatoria l'effettuazione dei trasferimenti tramite gli intermediari, vietando ai privati di portare all'estero somme e valori al seguito, oggi consentito dall'attuale normativa.

6.

Albertini.

Dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) Pur considerando innovative le opzioni di cui agli articoli 6 e 7, la Commissione dà mandato al Governo di valutare se esistono le condizioni per introdurre in sostituzione un'ulteriore semplificazione, che preveda un regime ordinario da un lato e un regime intermedio dall'altro. Un'unificazione dal punto di vista tributario dei regimi amministrati e gestiti, entrambi tassati su quanto maturato dai titoli in possesso del contribuente, consentirebbe di eliminare il meccanismo dell'equalizzatore e incentiverebbe un maggior dinamismo nelle decisioni di portafoglio, in quanto spari-

rebbe un disincentivo nel passaggio da un rapporto di risparmio amministrato a un rapporto di risparmio gestito costituito dalle necessità di saldare la posizione fiscale. Il vantaggio fiscale che l'assenza di un meccanismo di equalizzazione determinerebbe per il regime ordinario appare come un premio per la perdita dell'anonimato.

7.

Salvatore Biasco.

Dopo la lettera d-bis) aggiungere la seguente:

d-ter) Occorre chiarire le modalità della modifica della sussistenza delle condizioni richieste dalle norme per l'applicabilità di regimi speciali senza addossare tale responsabilità agli intermediari.

8.

Salvatore Biasco.

Dopo la lettera d-bis) aggiungere la seguente:

d-ter) Occorrerebbe specificare a chi compete la responsabilità di certificare la natura qualificata o meno della cessione di partecipazioni, evitando che tale responsabilità ricada sugli intermediari.

8 (Nuova formulazione).

Salvatore Biasco.

Alle considerazioni, aggiungere un'ulteriore lettera con il seguente contenuto:

È necessario evitare che i nuovi strumenti fiscali, con la tassazione delle plusvalenze conseguite da investitori esteri per la vendita di partecipazioni in imprese residenti, penalizzino l'investimento di nuovi capitali esteri, anziché incentivarlo. Una tale modifica nell'impostazione potrebbe costituire un valido incentivo al-

l'investimento nelle imprese italiane da parte di non residenti.

9.

Armani, Berruti, D'Alì, Giovanni Pace, Pedrizzi, Pastore, Francesco Saverio Biasco, Bosello, Conte.

Dopo il punto 1 aggiungere il seguente:

1-bis) Nell'articolo 1, la modifica della lettera *f)* dell'articolo 20 del Testo unico delle imposte sui redditi, dovrebbe chiarire quali sono i mercati regolamentati presso i quali non opera la presunzione di territorialità per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate.

10.

Salvatore Biasco.

Dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

5-bis) da ultimo nella lettera *c)* vanno abrogate le seguenti parole: escluse le associazioni di cui alla lettera *c)*.

11.

Albertini.

Al numero 7) sopprimere l'inciso: escluse le associazioni di cui alla lettera c).

12.

Albertini.

Al numero 8) sostituire le parole: valuti il Governo l'opportunità di con le seguenti: il Governo deve;

13.

Albertini.

Dopo il punto 10) aggiungere il seguente:

10-bis) Nell'articolo 6, andrebbe chiarito che il trasferimento conseguente ad

un atto di cessione a titolo gratuito costituisce comunque presupposto di applicazione dell'imposta in capo al soggetto che dispone il trasferimento, considerato che in linea generale solo le cessioni al titolo oneroso sono considerate suscettibili di produrre plusvalenze imponibili.

14.

Salvatore Biasco.

Dopo il punto 13) aggiungere il seguente:

13-bis) Nell'articolo 7, comma 3, occorre chiarire l'ambito della inapplicabilità della ritenuti di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti.

15.

Salvatore Biasco.

Dopo il punto 13) aggiungere il seguente:

13-bis) Nell'articolo 7, comma 3, occorre chiarire se l'inapplicabilità della ritenuta di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti, riguardi solo i rapporti tra le banche ed i propri clienti o anche i conti correnti aperti presso le banche da altri gestori ed alimentati dalle somme destinate all'esecuzione dell'incarico ricevuto o da esso derivante.

15 (Nuova formulazione).

Salvatore Biasco.

Dopo il punto 13-bis), aggiungere il seguente:

13-ter) Nell'articolo 7, comma 12, occorre inserire la disposizione che consente di prelevare le somme necessarie al pagamento dell'acconto dell'imposta anche attraverso il disinvestimento, nel caso il

contribuente non fornisca la provvista così come previsto dal precedente comma 11.

16.

Salvatore Biasco.

Dopo il numero 15) aggiungere il seguente:

15-bis) La normativa sulle ritenute alla fonte sui redditi di capitale deve essere fondata sull'applicazione di un'unica aliquota pari al 27 per cento. La stessa aliquota deve essere prevista, limitatamente ai redditi di capitale di fonte estera, per l'imposta sostitutiva, di cui all'articolo 12, comma 1, dello schema di decreto.

17.

Albertini.

Dopo il punto 16), aggiungere il seguente:

16-bis) Nell'articolo 12, comma 5, di modifica del decreto legislativo n. 239 del 1996, valuti il Governo l'opportunità d'integrazione dei soggetti cosiddetti « nettisti » con i soggetti esenti dall'IR-PEG.

18.

Salvatore Biasco.

Sopprimere il punto 18.

19.

Salvatore Biasco.

Dopo il numero 18), aggiungere il seguente:

18-bis) all'articolo 14, comma 9, dopo le parole « dei revisori contabili » aggiungere nel ruolo dei periti ed esteri in tributi in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o diploma di ragioneria o titoli equipollenti;

20.

Albertini.

Dopo il numero 18-bis), aggiungere il seguente:

18-ter) relativamente alla legge 23 luglio 1996, n. 415, più volte citata nello schema di decreto, si invita il Governo a verificare se si intenda riferire invece al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

21.

Albertini.